REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA

PRESIDENZA

**DELIBERAZIONE**
**DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**
**N. 2 DELL'8 FEBBRAIO 2012**

**Oggetto: applicazione all'Ente Foreste della Sardegna dell'art.9, comma 1 e comma 17, del Decreto legge 78/2010. Revoca Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 204 del 20 dicembre 2011.**

**VISTA** la L.R. 15.05.1995, n. 14;
**VISTA** la L.R. 23.08.1995, n. 20**;**
**VISTA** la L.R. 13.11.1998, n. 31;
**VISTA** la L.R. 09.06.1999, n. 24;
**VISTA** la L.R. 31.12.1999, n. 28;
**VISTA** la L.R. 18.07.2000, n. 13;
**VISTA** la L.R. 09.08.2002, n.12;
**VISTO** il DPGR del 7.03.2005, n. 39;
**VISTO** il Decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010 convertito con legge n.122 del 30 luglio 2010;

**PREMESSO** che il Decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010 dispone, all'art.9 comma 1 che *"per gli anni 2011, 2012 e 2013 il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, ivi compreso il trattamento accessorio, previsto dai rispettivi ordinamenti delle amministrazioni nazionali pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non può superare, in ogni caso, il trattamento ordinariamente spettante per l'anno 2010 al netto degli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva, ivi incluse le variazioni dipendenti da eventuali arretrati, conseguimento di funzioni diverse in corso d'anno, fermo in ogni caso quanto previsto dal comma 21, terzo e quarto periodo, per le progressioni di carriere comunque denominate, maternità, malattia, missioni svolte all'estero, effettiva presenza in servizio, e dall'articolo 8, comma 14, fatto salvo quanto previsto dal comma 17, secondo periodo*."

**PREMESSO** che il Decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010 dispone, all'art.9 comma 17, che *"non si dà luogo, senza possibilità di recupero, alle procedure contrattuali e negoziali relative al triennio2010-2012 del personale di cui all'articolo 2, comma 2 e articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2011, n. 165 e successive modificazioni. È fatta salva l'erogazione dell'indennità di vacanza contrattuale nelle misure previste a decorrere dall'anno 2010 in applicazione dell'articolo 2, comma 35, della legge 22 dicembre 2008, n. 203."*

**PREMESSO** che il Consiglio di Amministrazione dell'Ente Foreste della Sardegna deliberava, nella data del 20 dicembre 2011 delibera n. 204, di *"prendere atto della necessità di disapplicare le disposizioni contrattuali che si pongano in contrasto con l'articolo 9, commi 1 e 17, del D.L. 78/2010 o altra disposizione imperativa di legge; di esprimere l'indirizzo che la Direzione Generale non proceda nell'immediatezza al recupero delle somme indebitamente erogate, predisponendo all'uopo un piano di recupero. Di dare mandato al Presidente affinchè condivida le posizioni assunte con gli Assessorati regionali competenti e ne dia informazione alle organizzazioni sindacali di categoria",*
e ciò dopo avere riferito in premessa la normativa di cui ai commi 1 e 17 dell'art. 9 del Decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010;
dopo avere premesso che il *citato CCNL, rinnovato per il triennio 2010-2012, prevede l'erogazione di una prima tranche di aumenti con decorrenza 01/12/2010 e di una seconda tranche con decorrenza 01/12/2011, oltre ad alcuni istituti (es. scatti di anzianità), la cui applicazione si traduce in un incremento del trattamento economico dipendenti*;
dopo avere premesso che *il citato CCNL è un contratto di natura privatistica, nel senso che la sua negoziazione non è preceduta dalla procedura di indirizzo e verifica della copertura finanziaria fissata per gli altri contratti del pubblico impiego. Sulla base di questa e di altre argomentazioni, l'UNCEM (l'Unione delle comunità montane che negozia il CCNL) ha proceduto alla sua sottoscrizione, ritenendolo sottratto al divieto di dar corso alle procedure contrattuali e negoziali relative al triennio 2010-2012 imposto dall'articolo 9, comma 17, del D.L. 78/2010;*
ed ancora dopo avere premesso che in ragione dei possibili profili di contrasto delle previsioni contrattuali con le citate disposizioni imperative di legge si fosse proceduto a domandare intervento interpretativo alla Direzione Generale dell'Organizzazione e del Personale della RAS così come a due giuriconsulti che, dello stesso avviso pur con diversità di estensione di motivi, affermavano il doversi applicare all'Ente Foreste della Sardegna il dettato legislativo di cui ai commi 1 e 17 dell'articolo 9 del più volte nominato Decreto legge;

**CONSIDERATO** che per l'effetto della Deliberazione di Consiglio di Amministrazione n. 204 del 20 dicembre 2011 la Direzione Generale ha provveduto a predisporre ogni meccanismo e rimedio utile all'osservanza dei commi 1 e 17 dell'articolo 9 del Decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010;

**CONSIDERATO** che la riferita deliberazione e la successiva pratica applicazione recavano a supporto i riferiti interventi interpretativi della RAS e degli interpellati giureconsulti e che, nel frattempo, la drastica ricaduta delle predette e di similari disposizioni di legge ha portato Enti pubblici economici che, per la stretta materia in esame, sono assimilabili all'Ente Foreste della Sardegna, anch'essi ad acquisire autorevoli pareri circa la possibilità di riferire, a Enti pubblici economici il rapporto di lavoro dei cui dipendenti è regolato al pari di quello dei dipendenti dell'Ente Foreste della Sardegna da contratto di *diritto privato,* la normativa nazionale impositiva a tutte le amministrazioni di cui al Decreto legislativo 165/2001;

**CONSIDERATO** specificamente, che la Avvocatura Generale dello Stato, in merito interpellata, rendeva parere osservando che *Codesta Avvocatura distrettuale, attesa la valenza di massima della questione, chiede un parere in ordine all'applicabilità al personale dipendente delle Autorità portuali della'rt. 72 DL 112/08, convertito in legge 133/08. Si precisa, nella richiesta di parere, che il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti si è già espresso in materia, escludendo l'applicazione della norma alle Autorità Portuali sulla base della non applicabilità ai dipendenti del D.lgs. 165/01. Acquisito l'avviso del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che con nota 8529/2011 ha ribadito quanto già espresso nel precedente parere 6576/2010, ritiene la scrivente che, pur nella oggettiva ambiguità della fattispecie vada esclusa l'applicabilità al personale dipendente dell'art. 72 DL 112/08, convertito in legge 133/08. A tal fine non sembra infatti assumere un peso decisivo la natura giuridica di tali enti quanto piuttosto la peculiare regolamentazione riservata dalla normativa al personale dipendente. L'art. 10 comma 6 della l. 84/1994, nel testo ora vigente prevede che "il rapporto di lavoro del personale delle Autorità portuali è di diritto privato ed è disciplinato dalle disposizioni del codice civile libro V – titolo I – capi II e III, titolo II – capo I, e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa", precisando tuttavia che "Il suddetto rapporto è regolato da contratti collettivi nazionali di lavoro, sulla base di criteri generali stabiliti con decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione, che dovranno tener conto anche della compatibilità con le risorse economiche, finanziarie e di bilancio; detti contratti sono stipulati dall'associazione rappresentativa delle Autorità portuali per la parte datoriale e dalle organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative del personale delle Autorità portuali per la parte sindacale". Come coerentemente rilevato dal Ministero, infatti, il*

*rapporto di lavoro dei dipendenti delle Autorità portuali è regolato da uno specifico CCNL (sottoscritto per la parte datoriale da Assoporti) diverso da quello applicato agli altri enti pubblici. Appare a tal punto irrilevante l'analisi della natura giuridica delle Autorità portuali. Considerato anche che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha reso noto di aver comunicato la sopra delineata ricostruzione interpretativa al Dipartimento per la Funzione Pubblica, che non ha sollevato rilievi, sussistendo pertanto una sostanziale convergenza delle Amministrazioni interessate nella ricostruzione della fattispecie, non sembrano ravvisarsi elementi ostativi rispetto ad una interpretazione della normativa di riferimento diretta ad escludere l'applicabilità dell'art. 72 DL 112/08 alle Autorità Portuali in ragione della particolare regolamentazione che la normativa primaria riserva al relativo personale. il presente parere è stato reso su delibera del Comitato Consultivo."*

**CONSIDERATO** che esiste stretta similitudine tra la regolamentazione contrattuale dei dipendenti degli Enti pubblici non economici destinatari del parere dell'Avvocatura Generale dello Stato e la regolamentazione contrattuale dei dipendenti dell'Ente Foreste della Sardegna;

**CONSIDERATO** che esiste stretta similitudine di riferimento tra l'art. 72 del DL 112/08 e il comma 17 dell'articolo 9 del Decreto legge 78/2010 perché, quantunque il primo riferito al comma 1 dell'art. 1 del D.lgs. 165/01 ed il secondo al comma 2 dell'art. 2 stesso Decreto, entrambi individuano i destinatari della loro applicazione in categorie previste dal D.lgs. 165/01 che, per parere del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti richiamato in motivazione e quindi posto a supporto del proprio parere dall'Avvocatura Generale dello Stato, non sarebbe riferibile a determinati enti pubblici economici in ragione della particolare regolamentazione che la normativa primaria riserva al relativo personale;

**CONSIDERATO** che non esiste altrettanta similitudine di riferimento tra l'art. 72 del DL 112/08 e il comma 1 dell'articolo 9 del Decreto legge 78/2010 perché quest'ultimo invece individua i destinatari della sua applicazione non attingendo al D.lgs. 165/2001 ma invece alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n.196, e tra esse espressamente l'Ente Foreste della Sardegna;

**CONSIDERATO** quindi che il parere reso dall'Avvocatura Generale dello Stato non muta le soluzioni già espresse dai precedenti pareri specificamente acquisiti quanto all'applicazione

ai dipendenti dell'Ente Foreste della Sardegna del comma 1 art. 9 Decreto legge 78/2010 e quindi l'impedimento a che per gli anni 2011, 2012 e 2013 il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, ivi compreso il trattamento accessorio, non possa superare, in ogni caso, il trattamento ordinariamente spettante per l'anno 2010 al netto degli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva come meglio specificate nella norma richiamata;

**CONSIDERATO** invece di doversi rilevare la non omogeneità di soluzioni alle quali approdano i pareri già direttamente acquisiti e quello invece reso, su simile fattispecie, dall'Avvocatura Generale dello Stato quanto alla riferibilità ai dipendenti degli enti pubblici non economici il rapporto dei cui dipendenti sia regolato da contratto di diritto privato del D.lgs. 165/2001;

**CONSIDERATO** che in ragione di tale difetto di omogeneità, pure considerata la particolare contingente condizione retributiva e generale dei lavoratori dipendenti dell'Ente Foreste della Sardegna, e così considerata la fonte da cui promana, non per questo dotata di migliore autorevolezza ma certo dotata di affidabilità ufficiale, il parere reso dall'Avvocatura Generale dello Stato;

**RITENUTO** dovere preferire e privilegiare, anzitutto per la tutela dei lavoratori e del loro primo diritto alla retribuzione, l'interpretazione offerta dall'Avvocatura Generale dello Stato, e pertanto dovere in parte revocare, per la parte a questa contraria, la Deliberazione n. 204 del 20 dicembre 2011, ove dispone dovere disapplicare le disposizioni contrattuali che si pongano in contrasto con l'articolo 9, commi 1 e 17, del D.L. 78/2010, dovendosi invece ritenere di privilegiare l'interpretazione che vuole riferibile all'Ente Foreste della Sardegna il solo comma 1 dell'articolo 9 Decreto legge 78/2010 e quindi revocare la già deliberata e disposta disapplicazione delle disposizioni contrattuali se non per la parte in cui prevedono per gli anni 2011, 2012 e 2013 un trattamento economico complessivo superiore a quello spettante per l'anno 2010;

**CONSIDERATO** che si rende necessario deliberare con urgenza;

**SENTITO** il Direttore Generale ai fini della legittimità;

Tutto ciò premesso, ritenuto e considerato, il Presidente in qualità di legale rappresentante dell'Ente Foreste della Sardegna,

**DELIBERA**

la revoca della Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 204 del 20 dicembre 2011;
la disapplicazione delle disposizioni contrattuali che si pongano in contrasto con l'articolo 9 comma 1 del Decreto legge 78/2010;
l'applicazione delle disposizioni contrattuali diverse da quelle in contrasto con l'articolo 9 comma 1 del Decreto legge 78/2010 e quindi anche il riconoscimento retributivo per gli anni 2011, 2012 e 2013 parificato a quanto spettante per l'anno 2010 anche in ragione del riconoscimento *una tantum* disposto dal contratto collettivo nazionale e dell'aumento a regime corrente dal 1 dicembre 2010;
di non doversi invece riconoscere gli aumenti disposti in contrattazione per ogni periodo successivo al 31 dicembre 2010 così come non doversi riconoscere trattamenti economici di ogni tipo previsto ivi compresi gli scatti afferenti al 2011 come previsto dal comma 1 dell'art. 9 Decreto legge 78/2010 che comportino un trattamento complessivo superiore a quello spettante per l'anno 2010;
di dare mandato alla Direzione Generale per la immediata e pratica applicazione gestionale, disponendo il ripristino delle tabelle contrattuali previsto dal rinnovo del C.C.N.L. afferenti a Dicembre 2010, nonché la restituzione dei ratei non percepiti per effetto della delibera n°204 sopra richiamata e l'erogazione del saldo contrattuale previsto per dicembre 2011 ma riferito all'annualità 2010;
di sottoporre la presente delibera alla ratifica del Consiglio di Amministrazione alla prima convocazione utile.

**Il Presidente**
F.to Giorgio Murino